



Comune di Boscotrecase

(prov. di Napoli) - Cap: 80042 - Indirizzo: Via Rio, 2
Tel 081/5373838 - Fax 081/8587201

Allegato d)

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'AREA MERCATALE DI VIA NAZIONALE, PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATINO DELL'USATO DA TENERSI NELLE GIORNATE DOMENICALI.

In esecuzione della determinazione dirigenziale N. 580 del 14/12/2018

TRA

Comune di Boscotrecase, codice fiscale n. 82007750639, rappresentato dalla Dott.ssa Olimpia Feliciello in qualità di Capo Settore AA.GG., domiciliato per la sua carica in Via Lava, n. 1 - 80042 Boscotrecase, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Boscotrecase.

E

L'Associazione/Cooperativa ".....", C.F....., con sede legale in, alla via rappresentata dal Sig., nato a il C.F., in qualità di domiciliato per la sua carica alla Via, n., in

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

1. La presente convenzione disciplina le modalità di affidamento all'Associazione sopra nominata dell'area mercatale di Via Nazionale, per lo svolgimento mercatino dell'usato, da tenersi nelle giornate domenicali;

ART. 2 DURATA

1. La convenzione, per l'utilizzo della detta area mercatale, avrà durata di 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione della stessa.

ART. 3 OBBLIGHI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Svolgere l'attività di fiera-mercato, nelle giornate di domenica, dalle ore 5 alle ore 14,00 per la vendita di prodotti compresi nell'art.35, comma 2 lettera "E" della L.R. n. 1/2000, nel rispetto delle norme sanitarie e di quelle contenute nella predetta legge;

2. Consentire la partecipazione per effetto e nel rispetto dell'art.41 commi 13 e 14 della predetta legge, a dette manifestazioni anche dei soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale;

3. Garantire l'organizzazione e il funzionamento dell'area nei seguenti termini:

- acquisire tutti i permessi ed autorizzazioni necessari allo svolgimento degli eventi;
- provvedere all'allestimento e gestione delle strutture e delle attrezzature espositive;
- raccogliere le presenze delle aziende partecipanti;
- provvedere alla raccolta dei rifiuti (mediante raccolta differenziata), mantenendo in perfetto ordine e pulizia l'area mercatale;
- ripristinare gli eventuali danni all'area mercatale;
- evitare scarichi e depositi sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
- garantire il rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e comunale;
- garantire che ciascun associato non esponga merce di provenienza furtiva o comunque irregolare;



Comune di Boscotrecase

(prov. di Napoli) - Cap: 80042 - Indirizzo: Via Rio, 2
Tel 081/5373838 - Fax 081/8587201

- garantire il rispetto dei requisiti sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e dei contratti collettivi di lavoro e con particolare riferimento al D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.;
- vigilare e predisporre le misure necessarie affinché le attività mercatali, ed attività di promozione, non arrechino disturbo ai cittadini, alle attività contermini e alla circolazione;
- 4. Gestire l'area in modo tale da non rappresentare un'attività imprenditoriale, essendo detta associazione non a scopo di lucro, onde evitare speculazioni;
- 5. L'area rimane comunque soggetta alla disciplina applicabile alle aree pubbliche, anche sotto il profilo sanzionatorio;
- 6. Utilizzare la zona dell'area mercatale destinata al parcheggio, come risulta dalla planimetria redatta dall'U.T.C. ed allegata alla presente, nelle more dell'assegnazione di detta zona alla società aggiudicatrice del servizio di gestione delle aree di sosta dei veicoli a pagamento, ;
- 7. Gestire la struttura sotto la propria esclusiva responsabilità ed a proprio intero rischio, tenendo manlevata il Comune di Boscotrecase da ogni eventuale pretesa di terzi;
- 8. Essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi contributivi, richiesti per la specifica tipologia di associazione, in base alla vigente normativa;
- 9. Stipulare, per lo svolgimento delle manifestazioni, una polizza fideiussoria pari al 10% del valore contrattuale, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto stabilito con la presente, entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente;
- 10. Garantire, in ogni caso, il normale funzionamento del mercato settimanale;

ART. 4 CANONE

1. L'Associazione sopra nominata è tenuta a corrispondere il canone mensile così come da offerta economica aggiudicatrice del servizio, da erogare all'Ente nella prima decade di ogni mese;

ART.5 UTENZE

1. L'Associazione è tenuta al pagamento delle spese di utenza (acqua ed energia elettrica) per il consumo dell'energia elettrica, a stipulare un contratto con l'ente preposto per la fornitura della stessa, mentre in ordine al consumo dell'acqua, nessuna utenza idrica è dovuta dal concessionario atteso che l'intera struttura è a servizio delle attività mercatali che fanno capo a questo Ente;

ART. 6 MODALITA' DI UTILIZZO DELL'AREA

1. Le eventuali attività complementari di promozione e valorizzazione dell'area mercatale, o di carattere culturale, didattico e dimostrativo realizzate, devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente.
2. Devono essere rispettate le norme attinenti manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché dotarsi, a proprie spese, di tutte le autorizzazioni, certificazioni e licenze necessarie allo svolgimento di particolari attività riconducibili alla realizzazione delle iniziative.
3. Il Presidente dell'Associazione, al quale viene consegnata una chiave della struttura per l'apertura e la chiusura della stessa, assume la qualifica di custode dell'intera area, limitatamente nelle giornate e negli orari degli eventi, ai sensi dell'art. 2051 c.c.. ed adotta ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.

ART. 7 VERIFICHE E CONTROLLI

4. L'Amministrazione Comunale si riserva di disporre verifiche, anche in corso d'anno, circa la realizzazione del disciplinare di mercato, secondo le modalità che riterrà più opportune.

ART. 8 RICONSEGNA DELL'AREA

1. L'Associazione ha l'obbligo di riconsegnare alla scadenza della convenzione o in occasione della risoluzione anticipata della stessa il bene in buono stato di consistenza e conservazione, salvo il normale deperimento conseguente all'uso, secondo la diligenza de buon padre di famiglia.
2. La convenzione può essere revocata in qualsiasi momento dal Comune, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per necessità di utilizzo dell'area per pubblico servizio, con un



Comune di Boscotrecase

(prov. di Napoli) - Cap: 80042 - Indirizzo: Via Rio, 2
Tel 081/5373838 - Fax 081/8587201

preavviso all'Associazione di tre (3) mesi, senza che allo stesso nulla sia dovuto per indennizzo, risarcimento o a qualsivoglia titolo.

3. L'Associazione si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa comunicazione all'Ente, in caso di scioglimento dell'R.T.I. o dell'Associazione o dell'Organizzazione.

4. E' fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della risoluzione della convenzione.

ART. 9 DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE.

1. E' fatto divieto all'Associazione di cedere in tutto o in parte la convenzione sottoscritta con il Comune.

ART. 10 FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Torre Annunziata.

Boscotrecase, lì

Il Rappresentante dell'Associazione/Cooperativa

Il Capo Settore AA.GG.